

XII LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

**Deliberazione n. 90 del 26 luglio 2021, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale**

Oggetto: Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

VISTO l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

VISTO l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

VISTA la proposta di referendum abrogativo deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della Lombardia in data 13 luglio 2021;

VISTA la relazione, con allegata proposta di deliberazione, della I Commissione permanente riunitasi nella seduta del 22 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 137 del Regolamento interno, con cui si propone di aderire al referendum in oggetto;

VISTA la breve relazione illustrativa della proposta referendaria allegata alla presente deliberazione;

RITENUTO di aderire all'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia;

a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri assegnati:	n. 49
Maggioranza richiesta:	n. 25
Consiglieri presenti e votanti:	n. 29
Non partecipano alla votazione:	n. 20
Voti favorevoli:	n. 25
Voti contrari:	n. 01
Astenuti:	n. 03

#### DELIBERA

1) di presentare la richiesta di referendum abrogativo del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo il seguente quesito:

*<<Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)>>;*

2) di designare, ai sensi dell'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il consigliere Mauro Bordin, quale delegato effettivo, e il consigliere Diego Bernardis, quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli Venezia Giulia (BUR).

IL PRESIDENTE  
Piero Mauro Zanin

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Simone Polesello

IL SEGRETARIO GENERALE  
Franco Zubin

## **Relazione illustrativa allegata alla deliberazione n. 90 del 26 luglio 2021**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Come noto l'articolo 75 della Carta costituzionale prevede e disciplina l'istituto del referendum popolare abrogativo finalizzato alla abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, individuando i soggetti proponenti (cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali) le materie non ammesse a referendum abrogativo (le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali) i quorum richiesti per la validità del referendum e per la approvazione del quesito referendario, demandando alla legge le modalità attuative dell'istituto referendario.

La disciplina attuativa è stata definita dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" con la quale, tra l'altro, e per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, si dispone in ordine all'iter di presentazione delle richieste referendarie di iniziativa dei Consigli regionali e ai fini della verifica di regolarità e successivo giudizio di ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo.

Il presente quesito referendario chiede al corpo elettorale di volersi pronunciare sul tema del complessivo superamento della disciplina dettata dal Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", comunemente nota come "Legge Severino".

La finalità del quesito va individuata nella volontà di superare gli automatismi della disciplina che è intervenuta in una materia di particolare rilevanza costituzionale, quale la titolarità dei diritti di elettorato passivo; una disciplina che ha dato luogo a situazioni di significativa incertezza interpretativa e conseguenti contenziosi avanti alla Corte costituzionale e relative pronunce.

In effetti la "Legge Severino" disciplina la sussistenza dei requisiti per la candidabilità alle cariche elettive e la configurazione di fattispecie che possono determinare la sospensione o anche la decadenza dalle stesse.

La sua abrogazione rimetterà la disciplina della incandidabilità a cariche elettive alla disciplina in materia di irrogazione della sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici e della misura della stessa definita dal codice penale e dalle diverse leggi di settore.